



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ARTI DI STRADA

INDICE

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Articolo 2 – Soggetti e ambito di applicazione

Articolo 3 – Gratuità dell'occupazione di suolo pubblico

Articolo 4 – Luoghi e orari di svolgimento delle attività artistiche

Articolo 5 – Procedura per l'occupazione di suolo pubblico

Articolo 6 – Condizioni generali di esercizio

Articolo 7 – Obblighi e Divieti

Articolo 8 – Sanzioni

Articolo 9 – Abrogazioni

Articolo 10 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, nell'ambito dei principi generali di autonomia organizzativa dell'Ente, disciplina l'esercizio delle arti di strada nel Comune di Ancona valorizzandone l'espressività.

Articolo 2 – Soggetti e ambito di applicazione

1. Per arte di strada, ai fini del presente Regolamento, si intende l'attività o l'esibizione artistica svolta dal vivo, a titolo gratuito o mediante richiesta di un'offerta libera, individuale o di gruppo, in spazi pubblici all'aperto, in modo estemporaneo e itinerante, di tipo musicale, teatrale, figurativo ovvero espressivo nel senso più ampio.

2. Non rientrano nella categoria degli artisti di strada gli operatori dell'ingegno o i creatori artistici che realizzano artigianalmente, anche estemporaneamente su postazioni posizionate in area pubblica, prodotti, oggetti, opere finalizzate all'esposizione e alla vendita.

3. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano, altresì, agli artisti di strada che operano per eseguire una prestazione concordemente remunerata o che si esibiscono in locali o aree private, nonché agli esercenti lo spettacolo viaggiante e il pubblico spettacolo.

Articolo 3 – Gratuità dell'occupazione di suolo pubblico

1. L'attività degli artisti di strada non è soggetta al pagamento del Canone unico patrimoniale né alle disposizioni comunali in materia di occupazione di suolo pubblico purché l'esibizione avvenga con l'utilizzo di minimi strumenti personali facilmente amovibili e senza l'impiego di strutture quali palchi, pedane, sedute o simili, nonché nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dalle relative previsioni comunali.

Articolo 4 – Luoghi e orari di svolgimento delle attività artistiche

1. Nel territorio comunale le arti di strada sono esercitabili tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00 nei mesi da Novembre ad Aprile, e dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 23.00 nei mesi da Maggio ad Ottobre, giorni festivi compresi.

2. E' comunque facoltà dell'Amministrazione comunale, con specifico provvedimento della Giunta comunale, consentire orari diversi ovvero vietare temporaneamente l'arte di strada in particolari circostanze.

3. La Giunta comunale, con autonomo provvedimento, e secondo necessità, ha facoltà di individuare e modificare la scelta delle aree nonché di precisare all'interno di queste, i luoghi dove praticare l'attività artistica.

4. Il luogo scelto dall'artista è comunicato al Comando di Polizia Locale, il quale ne verifica la concreta utilizzabilità tenuto conto di concomitanti ragioni o interessi pubblici presenti. In caso di indisponibilità, l'artista ha facoltà di utilizzarne uno diverso tra quelli eventualmente liberi secondo l'ordine temporale delle richieste.

5. Allo scopo di garantire un'equa fruizione degli spazi e l'avvicendamento delle discipline artistiche, la durata dell'esibizione non potrà essere superiore alle 3 ore a partire dalle operazioni di collocazione/sistemazione, salvo deroghe autorizzate.

6. Nel periodo natalizio intercorrente fra la festività dell'Immacolata (8 dicembre) e quella dell'Epifania (6 Gennaio), la permanenza nello stesso luogo non può superare le 4 ore.

7. Le attività artistiche di strada svolte nell'ambito di manifestazioni o eventi organizzati promossi o approvati dall'Amministrazione comunale non sono soggette alle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Articolo 5 – Procedura per l'occupazione di suolo pubblico

1. Chiunque intenda esibirsi nel territorio comunale, 48 ore prima nei giorni feriali e 72 ore prima nei giorni festivi, effettua comunicazione digitale o telefonica al Comando di Polizia Locale. Il

recapito telefonico e le modalità di comunicazione digitale sono definiti con provvedimento della Giunta comunale e resi noti con pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Ancona.

2. Le comunicazioni prive dell'esatta indicazione dei propri dati personali, della tipologia di attività o esibizione, del numero di artisti, del giorno e dell'orario di interesse, nonché del luogo prescelto, sono considerate inammissibili.

3. La trasmissione della comunicazione oltre i termini indicati nel comma 1, fatte salve le giustificate ragioni del ritardo, comporta le medesime conseguenze di inammissibilità.

4. La Polizia Locale, valutate le circostanze, anche mediante l'ausilio di ulteriori Uffici interessati, comunica all'artista proponente, secondo l'ordine di arrivo delle domande, le ragioni del divieto o del differimento, ovvero le prescrizioni di esercizio da adottare ai fini dell'esibizione.

5. Le rinunce, fatte salve motivate ragioni di urgenza, vanno comunicate al Comando di Polizia Locale entro il giorno precedente quello della prevista esibizione artistica, ovvero entro due giorni nei casi di esibizione in giorni festivi.

Articolo 6 – Condizioni generali di esercizio

1. Le attività artistiche non devono costituire pericolo o danno altrui, ovvero essere causa di disagio o incomodo per la cittadinanza.

2. L'artista è responsabile, limitatamente al luogo e alla durata della sua esibizione, della corretta gestione dello spazio assegnato e della sua pulizia, evitando danneggiamenti al manto stradale e ai pubblici manufatti.

3. Le esibizioni di cantanti, musicisti e simili dovranno svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e ambientale. E' ammesso l'uso di piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore non superino i limiti previsti dal vigente Regolamento comunale e purché non risultino comunque tali da arrecare, tenuto conto del contesto ambientale, disturbo o disagio alla quiete o tranquillità pubblica.

4. Per l'esercizio di tecniche di disegno e pittura devono essere utilizzati materiali e prodotti non indelebili che non danneggino le pavimentazioni né i siti in cui si svolge l'esercizio medesimo ovvero cose e persone. Tale tecnica artistica deve essere comunque rispettosa delle vigenti disposizioni in materia di decoro urbano.

5. Per l'esercizio della tecnica dello spray painting su supporto mobile devono essere utilizzate esclusivamente bombolette spray ecologiche e non tossiche.

Articolo 7 – Obblighi e Divieti

1. L'artista o il gruppo di artisti sono tenuti ad avere con sé e ad esibire su richiesta degli organi accertatori la prova del titolo all'occupazione, anche in formato digitale, nonché il documento di identità personale. La mancata esibizione di detto titolo comporta l'immediata cessazione dell'attività.

2. L'esibizione artistica non deve essere correlata ad alcun messaggio o promozione pubblicitaria per finalità commerciali, né può avvenire mediante collocazione di strumenti, manifesti o altri mezzi estranei allo specifico svolgimento dello spettacolo.

3. È fatto divieto svolgere l'attività artistica di strada:

- (a) fuori dalle aree individuate nell'allegato "A" o nell'apposito provvedimento della Giunta Comunale;
- (b) nei luoghi già individuati o impegnati per spettacoli, eventi, intrattenimenti, ovvero per attività di pubblico interesse regolarmente autorizzate;
- (c) in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali, chiese o di altri edifici di culto, scuole negli orari di lezione, musei e sedi di istituzioni pubbliche;

- (d) creando disturbo alla normale circolazione veicolare e pedonale, intralcio agli accessi privati e commerciali, ovvero pregiudizio al decoro e all'integrità del suolo, alle infrastrutture, agli arredi, e in generale all'ambiente circostante;
- (e) esponendo prodotti per esercitare il commercio su aree pubbliche;
- (f) chiedendo il pagamento di biglietti, ticket o corrispettivo in danaro;
- (g) in assenza della comunicazione da inviare alla Polizia locale;
- (h) occupare l'area fuori dagli orari stabiliti, oltre il tempo consentito, nonchè per oltre due giornate consecutive;
- (i) in un luogo diverso da quello richiesto ed assegnato senza formale nullaosta;
- (j) con l'utilizzo di fuoco, fiamme libere o effetti pirici;
- (k) mediante l'uso di animali;
- (l) contrariamente all'ordine pubblico e al buon costume ovvero arrecando disturbo alla quiete pubblica.

4. Gli organi di Polizia, in conseguenza dell'accertamento di violazioni al presente regolamento, ovvero per motivi di sicurezza o pubblico interesse, possono in ogni momento sospendere o far cessare l'esercizio dell'esibizione ovvero apportare limitazioni o modifiche alle modalità di esercizio.

5. L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a cose o persone derivanti da azioni o condotte tenute dall'artista di strada.

Articolo 8 - Sanzioni

1. All'accertamento di violazione delle disposizioni del presente regolamento consegue il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di Euro 77 fino ad un massimo di Euro 500 in conformità al regolamento comunale DCC n. 100 del 15.07.2003.

2. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81, gli organi di Polizia possono disporre il sequestro cautelare finalizzato alla confisca amministrativa degli strumenti e/o impianti impiegati nel commettere la violazione.

3. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono destinati al Comune di Ancona.

Articolo 9 – Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è disposta l'abrogazione dell'articolo 27 rubricato "Mestieri girovaghi/Artisti di strada" del vigente regolamento comunale di Polizia Urbana approvato con Delibera CC n. 237 del 04.07.2020.

Articolo 10 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto e per quanto compatibile si applica la legge 689/1981 e s.m.i., nonchè le ulteriori disposizioni vigenti in materia.

2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale presso l'Albo Pretorio e il sito comunale di Amministrazione trasparente.

